REGOLAMENTO (CE) N. 2453/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni alle esportazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 [4], ha fissato, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni ; che, con la nota [10] del settore 10 (latte e prodotti lattiero-caseari), esso esclude dal beneficio di una restituzione alcune sostanze aggiunte ai formaggi fusi, ai formaggi grattugiati e ai formaggi in polvere ; che risulta che vengono aggiunte altre sostanze per le quali non è opportuno accordare restituzioni ; che è pertanto opportuno escludere tali sostanze dalla concessione di una restituzione e modificare di conseguenza la nota a piè di pagina [10] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo della nota [10] del settore 10 è sostituito con quanto segue :

« [10] Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore reale, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito ».

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui ai codici NC 0406 20 e 0406 30 che vengono esportati con un titolo rilasciato anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 9.